

“IL DIRITTO ALLA MOSCHEA”
EDILIZIA DI CULTO E ISLAM IN ITALIA

INDICE:

INTRODUZIONE

1. LE MOSCHEE: DIVERSE TIPOLOGIE E FUNZIONI

2. I MOTIVI DELLE CONTROVERSIE

3. IL CASO FIORENTINO

4. LA CORTE COSTITUZIONALE (E LEGGI REGIONALI) SUL TEMA

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Questo elaborato vuole trattare una tematica molto attuale e controversa del dibattito pubblico: l'edilizia di culto connessa alla religione islamica, semplificando, "il diritto alla moschea".

Con questa ultima espressione, si vuole fare riferimento all'insieme delle questioni (e problematiche) relative alla costruzione di nuove moschee (o al fatto di adibire a moschea luoghi costruiti, in origine, per altri fini) e al connesso diritto di praticare la propria religione.

E, infatti, il "caso" delle moschee è proprio uno degli aspetti più discussi del rapporto tra musulmani (e quindi religione islamica) e società di accoglienza, poiché è un tema che riguarda un "conflitto" sullo spazio pubblico, dove tutta la popolazione, musulmana e non, convive.

Le moschee, come d'altra parte le chiese e le sinagoghe, sono infatti visibili sul territorio e questo rappresenta un motivo importante del dibattito poiché, venendo costruite, diventano un aspetto materiale della presenza dell'Islam in Europa, e ovviamente per quello che ci riguarderà, in Italia.

È comunque doveroso dire che il tema del "diritto alla moschea" potrebbe non esistere, oppure essere molto ridimensionato, poiché solitamente è normale che le comunità straniere vogliano dei propri luoghi di culto, secondo la propria religione di appartenenza, per esercitare il loro diritto di libertà religiosa. E, infatti, con questo scritto si capirà che i motivi della "problematica moschee" sono da ricercare, più che altro, nelle dinamiche socio-culturali di una nazione (e di un continente) e sono connesse fondamentalmente all'appropriatezza simbolica del territorio, e alla percezione che ne deriva.

E lo stesso territorio diventa infatti il "protagonista" della vicenda, poiché è proprio il fatto che la moschea assuma un ruolo di marcatore territoriale, un simbolo della presenza stabile della comunità musulmana, che fa nascere le controversie; soprattutto anche perché, per molti musulmani (soprattutto se immigrati o arrivati da poco in un'altra nazione), la moschea rappresenta un elemento rassicurante che li aiuta a non venire assimilati dalla società ospitante, cosa che invece molti politici (non sempre in buona fede) si augurerebbero che avvenisse nel minor tempo possibile, senza preoccuparsi troppo dei diritti delle minoranze, specialmente in relazione ai diritti religiosi.

Per concludere questa breve introduzione, si vuole solo dire che con questo scritto si cercherà di capire come il tema del "diritto alla moschea" venga affrontato in Italia, passando attraverso una breve spiegazione delle varie tipologie di moschee, per poi analizzare le diverse motivazioni delle controversie che spesso caratterizzano la tematica e i suoi principali aspetti nel dibattito pubblico, per arrivare infine a capire certe soluzioni che si sono adottate in Italia e a esporre quello che la Corte Costituzionale ha detto sul

tema. E proprio questo richiamo alla Costituzione offre l'opportunità di ricordare che quest'ultima, all'art.19, sancisce il diritto fondamentale di libertà religiosa che i cittadini musulmani devono poter esercitare attraverso i propri luoghi di culto, le moschee.

1. LE MOSCHEE: DIVERSE TIPOLOGIE E FUNZIONI

Per capire meglio le problematiche relative alla questione del “diritto alla moschea”, occorre prima provare a definire che cosa si vuole intendere quando si parla di moschee.

All'inizio, infatti, la “storia” delle moschee comincia semplicemente con un tappeto di preghiera messo in strada, a casa o al lavoro, poi passa attraverso un gruppo di amici o conoscenti che si ritrovano a pregare a casa di qualcuno di loro, per poi arrivare a sale di magazzini, edifici abbandonati o scantinati affittati per l'occasione della preghiera comunitaria e solo alla fine si può parlare di moschee vere e proprie, costruite con le varie caratteristiche di quelle tradizionali.

Per facilitare il discorso, ora però con la parola “moschea” intenderemo tutti i luoghi aperti ai fedeli in cui i musulmani si ritrovano a pregare insieme.

Le caratteristiche principali della moschea risultano essere quindi la funzione dell'edificio in questione, la preghiera, e la dimensione collettiva e pubblica di quest'ultima.

All'interno dell'ambito “moschee”, vi sono però da fare delle diversificazioni.

La prima tipologia di “moschee”, sono infatti i “centri islamici”, espressione con la quale si intendono dei luoghi di dimensioni significative che, oltre alla funzione di preghiera e culto, hanno pure un ruolo di carattere sociale e culturale, attraverso vari tipi di aggregazione. I “centri islamici” infatti si occupano spesso dell'organizzazione della scuola coranica, di conferenze e delle festività islamiche; inoltre possono avere una funzione di rappresentanza istituzionale e simbolica dei musulmani.

La seconda tipologia di “moschee” è costituita da quelle costruite *ad hoc* (purpose built), quindi progettate e edificate proprio, solitamente ma non sempre, con l'architettura tradizionale (eventualmente quindi con la cupola e i minareti). Questo tipo di moschea può corrispondere spesso agli stessi “centri islamici”.

Un'ultima tipologia è quella costituita dalle “musalla”, le sale di preghiera islamiche.

Qua si tratta di luoghi che possono essere capannoni industriali, magazzini, negozi, appartamenti o altre strutture, nei quali solitamente si svolge la sola attività di preghiera e riunione, ma non sempre.

Questo tipo di moschea è quello maggiormente presente in Europa e in Italia.

All'interno di questo gruppo di “moschee” ci possono essere le “musalla etniche”, frequentate dalle persone di una sola etnia, di solito per questioni linguistiche.

Alcune “musalla” possono essere poi solo temporanee e svolgere quindi funzione di sala di preghiera solo in certi orari o solo in certi periodi dell’anno.

Un tema molto importante, soprattutto per l’ambito della sicurezza pubblica, è inoltre quello delle moschee “nascoste”, che non fanno parte dei “centri islamici”, delle moschee *purpose built*, o delle sale di preghiera principali; questi luoghi di culto “nascosti”, infatti, certe volte non sono conosciuti dalle amministrazioni delle città, ma solo da chi le frequenta.

Inoltre, le moschee svolgono spesso diverse funzioni complesse e articolate, oltre a quella religiosa; infatti, intorno alle sale di preghiera, ci sono solitamente anche attività di interesse sociale, culturale ed economico, come macellerie halal, phone center, librerie etniche e altro.

Per concludere questo capitolo, accenneremo brevemente alla questione del finanziamento.

Solitamente le sale di preghiera che nascono per volontà di un piccolo gruppo di musulmani, sono autofinanziate da parte di queste famiglie che l’hanno voluta, oppure si finanziano con la colletta tra i vari “fratelli musulmani”. Invece nelle città più importanti, le moschee costruite *ad hoc* sono spesso state finanziate con risorse esterne, per esempio con il sostegno della “Rabita al-alam al-islami” saudita (la Lega del mondo musulmano) o della “Ditib” turca (il ministero degli affari religiosi).

2. I MOTIVI DELLE CONTROVERSIE

Dopo aver fatto questa doverosa spiegazione riguardo ai luoghi di culto islamici, possiamo finalmente cominciare a discutere del problema vero e proprio: il diritto, per i musulmani, di avere degli spazi dove poter pregare e riunirsi, secondo la propria religione, nelle città italiane (ma ovviamente il discorso vale pure per l’Europa intera).

E, infatti, il tema principale di questo elaborato è proprio l’insieme delle dinamiche sociali, culturali, giuridiche, che portano a considerare la costruzione di nuove moschee un problema di sicurezza pubblica, con le dovute implicazioni sul versante dei diritti religiosi.

Si deve dire, innanzitutto, che indubbiamente la costruzione (e quindi la presenza) delle moschee nelle città italiane (ma, ancora una volta, europee) costituisca una modalità di uscita dell’Islam dall’ambito privato dei soli fedeli musulmani, per entrare “ufficialmente” nella società pubblica.

Le moschee costituiscono, inoltre, un modo per l’Islam di qualificarsi quindi come un interlocutore della società e come attore istituzionale, grazie alla visibilità materiale che ne deriva.

E proprio questa “appropriazione simbolica” del territorio, dovuta alla costruzione/presenza delle moschee, rappresenta un primo elemento divisivo di questo dibattito. Infatti, la “resistenza” alle moschee viene a configurarsi come un atto di dimostrazione del proprio potere, da parte di chi dovrebbe autorizzarne la costruzione. Ritorna così il tema specifico dell’atteggiamento “diverso” che si pone verso l’Islam, poiché raramente ci saranno tante polemiche quante quelle relative alla costruzione di nuove moschee, nel caso in cui si dovessero costruire luoghi di culto di altre religioni.

Per quanto riguarda la visibilità materiale dell’Islam, che le moschee portano con sé, un tema importante è quello dell’architettura di queste ultime. Infatti, spesso le amministrazioni comunali e i cittadini riuniti in comitati¹, sono intervenuti nel dibattito sull’urbanistica e architettura dei luoghi di culto islamici e molte volte è stato detto ai musulmani di costruire moschee che non fossero simili a quelle tipiche dei loro paesi di origine, quindi senza minareti, cupole e mezzelune². E questo fondamentalmente poiché si consideravano le moschee “fuori luogo”, rispetto alle altre costruzioni e all’ambiente circostante. Inoltre, altre motivazioni che portano la popolazione (soprattutto quella che abita dove ci sarà la moschea, ma non solo) a essere contraria all’edificazione delle moschee sono: presunte norme amministrative e urbanistiche che renderebbero non conforme la moschea con l’area urbana circostante, il possibile aumento della delinquenza e la paura del fondamentalismo islamico, l’estraneità dell’Islam alla cultura e alle tradizioni locali, l’apertura di una serie di attività commerciali che recherebbero una presunta confusione (phone center, macellerie halal), l’aumento del carico di traffico automobilistico durante certi periodi/orari nella zona dove sorgerebbe il luogo di culto, il possibile deprezzamento degli immobili che potrebbe derivarne e altri motivi simili. Se poi il terreno dove la moschea dovrebbe sorgere fosse di proprietà comunale, un’obiezione tipica è quella di rendere fruibile quella zona con servizi utili a tutti i cittadini, e non solo ai musulmani.

Inoltre, tipiche opposizioni burocratiche (ma in realtà politiche) riguardano la “applicazione selettiva” di certe normative, come quelle sulla sicurezza dell’edificio o quelle antincendio, realmente esistenti, ma fatte rispettare con maggiore rigore solo alle moschee, per poterle chiudere.

Tornando ancora alle prime “motivazioni architettoniche” della contrarietà alle moschee, si vuole sottolineare la “questionone” del minareto, forse l’elemento più divisivo del dibattito intorno ai luoghi di culto islamici tanto che in Svizzera, nel novembre 2009, fu fatto addirittura un referendum (passato) contro i minareti. Spesso, infatti, se viene autorizzata la costruzione della moschea, i musulmani devono però rinunciare al minareto oppure ridurre la sua altezza (tra l’altro senza troppe polemiche all’interno delle comunità islamica, poiché per loro infatti il minareto ha più un “effetto nostalgia”, per rendere le moschee più simili a quelle dei propri luoghi di origine, che una realistica importanza).

¹ Spesso i conflitti intorno alle moschee nascono proprio con questi gruppi di cittadini che si riuniscono e svolgono proteste, manifestazioni, raccolte di firme per esprimere la loro contrarietà all’edificazione dei luoghi di culto islamici (molte volte appoggiati dai politici locali, che approfittano dell’occasione).

² Questi tre elementi architettonici sono i più caratteristici delle moschee “tradizionali”.

Il motivo principale, riguardo alla contrarietà del minareto da parte dei cittadini e delle amministrazioni locali, starebbe nel fatto che questo elemento architettonico avrebbe una funzione quasi ostentatoria della presenza/dominio dei musulmani sul territorio circostante e questo verrebbe vissuto come un conflitto di “potere”, tra Islam e società non musulmana.

Infine, è connessa ai minareti la polemica relativa all’“adhan”, l’appello alla preghiera, che riguarda lo “spazio acustico” di una certa zona, ma pure in questo caso spesso le comunità islamiche non si lamentano troppo del divieto di poterlo praticare posto dalle amministrazioni comunali; a volte non sono neppure interessate a richiedere l’autorizzazione, per poterlo svolgere all’esterno della moschea.

Per concludere questo capitolo, si vuole solo fare notare come le varie motivazioni delle persone contrarie all’edificazione delle (o alla trasformazione di locali in) moschee, riguardino sia effetti reali che potrebbero succedere, sia questioni più “culturali”, rivelando che il vero contrasto è tra l’Islam in sé, il “diverso” (e non la moschea) e il mondo “occidentale”, la “democrazia occidentale” e le “tradizioni” italiane o europee, che si vogliono mantenere. Inoltre, come abbiamo capito, spesso in questi dibattiti hanno un ruolo fondamentale gli “imprenditori politici dell’islamofobia”³ che, con la loro comunicazione strumentale approfittano delle occasioni, sfruttando le paure delle persone e giocando sulla “mediatizzazione” delle questioni relative alle moschee, facendo in modo che i problemi connessi a queste vengano percepiti dai cittadini in una modalità molto conflittuale, più di quanto lo sia in realtà.

3. IL CASO FIORENTINO

Dopo tutte le motivazioni riportate riguardo alla possibile contrarietà alla costruzione di moschee, si possono elencare fondamentalmente quattro casistiche tipiche relative alla questione.

La prima viene definita dagli studiosi della materia “moschea indesiderata”, e succede quando i comitati locali dei cittadini fermano e rimandano il progetto. Poi abbiamo la “moschea protetta”, che si ha quando l’amministrazione comunale va avanti per la sua strada nonostante le proteste dei cittadini, ma spesso si creano degli ostacoli burocratici⁴, come l’applicazione selettiva di certe normative (come quelle antincendio) alle sole moschee. C’è poi la “moschea invisibile”, che si verifica quando direttamente le comunità islamiche adattano a luogo di preghiera degli spazi abbandonati, con il tacito benessere

³ Con questa espressione di Stefano Allievi, si intendono i politici che vogliono sempre sfruttare le questioni relative all’Islam, per provare a ottenere un vantaggio elettorale e a livello di consenso.

⁴ Oppure si verificano gli atteggiamenti “NIMBY” (Not in my backyard-Non nel mio cortile) e “NIMTOO” (Not in my term of office-Non durante il mio mandato): con il primo si intende la volontà di fare le cose, basta che non siano “a casa mia”, mentre il secondo è relativo a quei politici che cercano di rimandare la “questione moschea” dopo le successive elezioni, così se ne dovrà occupare un’altra amministrazione.

delle autorità locali. Infine, abbiamo la “moschea discorsiva”, con la quale i rappresentanti dell’Islam su un territorio, diventano protagonisti di un dibattito pubblico con i vari attori locali (autorità comunali, cittadini, esponenti cattolici, media e altri), con il fine di fare capire all’opinione pubblica che anche loro hanno diritto a un luogo di culto adeguato.

Ed è proprio con riferimento all’ultima tipologia di casistica, quella della “moschea discorsiva”, che si vuole brevemente parlare dell’esempio di Firenze. Nel capoluogo della Toscana, infatti, grazie a fondi regionali del 2007, quattro anni dopo è stato avviato il progetto “Una moschea per Firenze: è possibile parlarne senza alzare la voce?”, con l’obiettivo di definire (con una logica “bottom up” e non “top down”, dall’alto) delle linee programmatiche per la progettazione e realizzazione di uno o più luoghi di culto per l’Islam, nel comune fiorentino.

L’idea di partecipazione che ne è venuta, è stata quella di un dialogo ordinato e non confuso tra i vari attori locali, con diverse opinioni sul tema, attraverso un dibattito pubblico regolato con modalità prestabilite. È stata un’esperienza importante, poiché, ha visto le comunità islamiche locali accreditarsi come un interlocutore unitario, cosa che solitamente non avviene. Questo progetto di “confronto pubblico” ha avuto tre diverse fasi di dibattito: definire gli obiettivi con gli “opinion leader” adeguati, parlare della tematica con i cittadini e infine deliberare sulla questione, per avere una soluzione. Anche le Università e le diverse comunità religiose del territorio hanno avuto un ruolo di mediazione, con l’organizzazione di vari “tavoli” di discussione.

Il risultato di questo “esperimento sociale”, è stato innanzitutto essere riusciti a creare un dialogo partecipativo finalizzato alla conoscenza reciproca tra i diversi attori locali. Inoltre, alla fine del programma è stato definito il progetto, con le diverse specifiche tecniche, per una “moschea possibile”, che avrebbe dovuto inserirsi in un contesto più ampio di riqualificazione urbana. C’è però da dire che sono dovuti passare ancora molti anni, dopo la conclusione di quel “progetto sociale”, prima di arrivare a costruire una nuova moschea a Firenze. Comunque, quello successo nel capoluogo toscano è stato un buon esempio di “amministrazione partecipata”, e ha fatto capire che un modo vincente per risolvere la “questione moschea” in una città, è quello di fare partecipare tutti al dialogo, per provare a superare le diverse paure e contrasti.

Per chiudere questo capitolo, si vuole solo fare una nota riguardo al maggiore ruolo che dovrebbero avere i prefetti nelle questioni prima riportate.

Infatti, il caso fiorentino ha insegnato che per poter dialogare in modo tranquillo e utile, è necessario che partecipino quanti più attori sociali possibili, affinché tutti possano dire la propria opinione. Per attuare questa modalità, è però fondamentale che vi sia un “arbitro”, che al di sopra di tutti, coordini e organizzi il dibattito pubblico nelle sue diverse fasi. Inoltre, nella sua veste di rappresentante dello Stato-comunità e del Governo sul territorio, il prefetto, con l’aiuto (a livello organizzativo) del Ministero dell’Interno, dovrebbe essere un mediatore “super partes” dei conflitti sociali e dovrebbe “stabilire” le

regole del confronto sulla tematica in questione, a un livello più istituzionale, che alla fine è l'unico destinato, e forse legittimato, ad avere successo in questo ambito.

4. LA CORTE COSTITUZIONALE (E LEGGI REGIONALI) SUL TEMA

In questo ultimo capitolo, si vuole riportare che cosa abbia detto la Corte costituzionale sulla tematica del “diritto alla moschea”, oggetto di questo elaborato, con riferimento pure ad alcune decisioni regionali su questo tema.

Innanzitutto, è giusto ricordare che le polemiche riguardo alla costruzione di nuove moschee, hanno portato molte regioni italiane a legiferare sull'argomento, spesso con norme definite giornalmisticamente “anti-moschee”. Dalla proposta di legge (questa volta nazionale) del 2008 detta “Legge muro”, per fermare l'apertura di luoghi di culto islamici, alla proposta della Lega Nord (poi bocciata), in Umbria nel 2017, di fare una moratoria per l'edificazione di nuovi centri culturali islamici, passando per le leggi “anti-moschee” di Liguria, Lombardia e Veneto, per citarne alcune.

È da notare che molte di queste leggi regionali, sono state emanate nel periodo tra il 2015 e il 2017, un momento storico dove era molto sentito il problema del terrorismo di matrice religiosa, poiché in Europa erano avvenuti molti attentati con diverse vittime. E, infatti, alcuni politici regionali erano preoccupati del fatto che nelle moschee potessero essere formati i terroristi, tramite certi imam e finanziamenti stranieri.

Si cercherà ora di analizzare brevemente le sentenze della Corte costituzionale relative ad alcune leggi regionali della Lombardia e del Veneto.

Innanzitutto, esistendo un collegamento tra l'esercizio del diritto costituzionale di libertà religiosa (art.19 cost.) e la disponibilità materiale dei luoghi di culto per esercitare questo diritto, lo Stato, tramite le regioni, ha il dovere di intervenire, con un sostegno economico, all'edilizia “religiosa”. E, infatti, tra le opere di urbanizzazione secondaria, vi sono anche gli edifici per i servizi religiosi. Ed è proprio in questo ambito che la Lombardia, con le leggi “anti-moschee”, è stata protagonista di un lungo contenzioso con la Corte costituzionale.

La questione inizia nel 1992, con l'approvazione di una legge dichiarata incostituzionale nel 2002; dopo questa data, la regione lombarda non ha modificato la sua legislazione fino al 2005, quando ha emanato una nuova legge organica sul “governo del territorio” (materia in cui le regioni possono legiferare), la L.r. 12 del 2005, che ha però cambiato di poco il “significato” di quella precedente, con la presenza ancora di norme discriminatorie per la religione islamica. Un esempio riguarda il fatto che, i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto, dovessero essere assoggettati al permesso di costruire, nonostante non comportassero la costruzione di opere edilizie, per ostacolarne la realizzazione.

Successivamente, nel 2015, la legge regionale lombarda 12 del 2005 fu novellata con importanti modifiche, sul versante della realizzazione di edifici di culto: questa legge fu dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza 63 del 2016 della Corte costituzionale, poiché poneva maggiori limiti e condizioni alla realizzazione di luoghi di culto, per le confessioni religiose che non avessero stipulato un'intesa con lo Stato (tra le quali l'Islam).

La Consulta, infatti, ricordando il principio di laicità italiano⁵, faceva notare come l'esercizio del culto (attraverso spazi adeguati) connesso alla libertà di religione, fosse riconosciuto a tutte le confessioni religiose, che ci fosse o meno la stipulazione di un'intesa con lo Stato.

La legge lombarda, ponendo maggiori requisiti di "rappresentatività" (per poter usufruire delle norme sull'edilizia di culto) alle confessioni senza intesa, introduceva quindi delle discriminazioni solo per queste ultime; ed è per questo che venne dichiarata l'illegittimità delle norme in questione, per violazione degli artt. 8 (comma 1) e 19 della costituzione.

Inoltre, furono dichiarate incostituzionali pure le norme (della legge lombarda del 2015), relative all'acquisizione di pareri in tema di sicurezza pubblica e all'installazione di telecamere di videosorveglianza, con riguardo fondamentalmente alle moschee (era scritto confessioni senza intesa, ma si intendeva Islam), poiché la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e non della Regione, come ricorda l'art.117 cost.

Un'altra sentenza della Corte costituzionale, che stabilì una parziale illegittimità delle normative contenute nella legge 12 del 2005, è stata la 254 del 2019. Infatti, con questa decisione, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione dell'obbligatorietà di regolamentare, con un Piano per le attrezzature religiose (PAR), l'apertura di un qualsiasi luogo di culto e la necessità di associare questo Piano al PGT (Piano di governo del territorio), per garantire lo "sviluppo armonico" del tessuto urbano. Ed era proprio questo divieto "assoluto" (senza, per esempio, distinguere tra una piccola sala di preghiera e un luogo di culto molto esteso) di dare la possibilità di costruire luoghi di culto, passando obbligatoriamente attraverso il PAR e il PGT, a risultare incostituzionale. Se, infatti, l'obiettivo del governo del territorio (organizzato attraverso il PGT) avrebbe potuto costituire un limite legittimo all'esercizio del culto e all'edificazione di luoghi per questo (come evidenziato dalla Consulta), la legittimità avrebbe dovuto però essere subordinata al fatto che i limiti previsti fossero realmente necessari e non comportassero una smisurata compressione o esclusione dei diritti religiosi. Per questi motivi è stato stabilito dalla Consulta che, il modo migliore per risolvere la questione, fosse quello di bilanciare il corretto insediamento nel territorio comunale delle attrezzature religiose (con riguardo all'urbanistica), con la necessità di favorire l'apertura di luoghi di culto per le varie confessioni religiose, specialmente se ci

⁵ Inteso in modo positivo, non come indifferenza davanti all'esperienza religiosa (da parte dello Stato), ma come "salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale".

si fosse dovuti riferire a sale di preghiera di piccole dimensioni, in relazione alle quali, il divieto “assoluto” della legge lombarda del 2005 sarebbe risultato sproporzionato.

Con la sentenza del 2019, inoltre, la Corte costituzionale ribadì il dovere per le amministrazioni locali di prevedere interventi positivi a favore dei gruppi religiosi (per esempio con l’apertura di nuovi spazi per la preghiera), rilevando la funzione “sociale” degli edifici di culto.

Un’ultima decisione, della quale si vuole brevemente parlare, è la sentenza 67 del 2017 della Corte costituzionale, che ha come oggetto la questione di legittimità sollevata con ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla legge regionale del Veneto n.12 del 2016, che modificava la L.r. n.11 del 2004, riguardante il governo del territorio e con possibili sconfinamenti in materia di limiti alla libertà religiosa.

I motivi del ricorso erano fondamentalmente due: il primo riguardava una possibile discriminazione (dovuta all’ambiguità della normativa), per certe religioni, in relazione al fatto che l’art.31 bis della legge del Veneto, stabiliva che fosse possibile per la Regione decidere le modalità per la realizzazione di attrezzature per i servizi religiosi, con riferimento alle confessioni regolate o meno da un’intesa e con la Chiesa Cattolica; il secondo invece faceva riferimento all’art.31 ter, il quale, nel disciplinare gli interventi comunali di urbanizzazione, connessi alle attrezzature per i servizi religiosi, disponeva che il soggetto richiedente (quindi la confessione religiosa) dovesse sottoscrivere un impegno a utilizzare la lingua italiana, per le attività svolte nell’ambito dell’attrezzatura per i servizi religiosi.

La prima motivazione venne dichiarata infondata dalla Corte, poiché questa non ravvisò nessuna incostituzionalità per le confessioni senza intesa, dal momento che il “significato” delle frasi della normativa, non presentava elementi sufficienti a sostenere che sarebbe stata interpretata sicuramente in modo discriminatorio per certe religioni.

Il secondo motivo venne invece “approvato” e, infatti, la Corte costituzionale ritenne fondata la questione di legittimità relativa all’art. 31 ter, dove si prevedeva la possibilità di inserire l’obbligo di utilizzo della lingua italiana (nella convenzione tra richiedente e Comune). Questa norma venne infatti ritenuta illegittima poiché avrebbe trasceso il fine e le esigenze urbanistiche alle quali si riferiva l’intera normativa (il governo del territorio), stabilendo un obbligo “irragionevole”, “eccentrico” e abusivo, rispetto alle competenze regionali in materia.

Questa breve analisi, riguardante alcune sentenze della Corte costituzionale sulla questione della “the anti-mosques saga”, è servita a far intendere come, spesso, attraverso la normativa connessa al governo del territorio, certa politica provi a ostacolare il diritto di libertà religiosa e quello all’esercizio del culto.

CONCLUSIONI

Per chiudere questo elaborato, riguardante il tema del “diritto alla moschea”, si vogliono solo fare delle brevi osservazioni.

Il diritto di libertà religiosa e il connesso diritto all’esercizio del culto è stabilito in Italia dalla Costituzione, e per questo la Consulta è dovuta spesso intervenire per garantirlo realmente.

Abbiamo poi provato a spiegare, che alle diverse confessioni religiose, servono spazi adeguati alle loro esigenze. È vero però, d’altra parte, che eventi terroristici a livello europeo hanno portato molte amministrazioni locali, giustamente preoccupate (ma non sempre in buona fede), a limitare e ostacolare il “diritto alla moschea”, praticando però così una discriminazione verso i fedeli musulmani, titolari anch’essi del diritto all’esercizio del culto, come quelli delle altre religioni.

E per questo la modalità migliore, e forse l’unica, per provare a risolvere i conflitti intorno alle moschee, deve essere quella della massima partecipazione di tutti gli attori sociali, dai cittadini alle comunità religiose alle istituzioni, al dibattito sull’argomento, in modo pacifico e non strumentale.

Si dovrebbe poi provare a risolvere, a livello culturale e politico, la vera problematica italiana/europea che non è rappresentata dalle moschee in sé ma, come abbiamo visto, fa riferimento al rapporto tra l’Occidente e l’Islam e viceversa.

BIBLIOGRAFIA

- Stefano Allievi, *La guerra delle moschee (l’Europa e la sfida del pluralismo religioso)*, Marsilio, Venezia, 2010.
- Maria Bombardieri, *Moschee d’Italia (il diritto al luogo di culto, il dibattito sociale e politico)*, EMI, Bologna, 2011.
- Sito degli Avvocati Amministrativisti Veneti, articolo del 12 marzo 2018.
- Materiale informativo del Ministero dell’Interno intitolato “V corso biennale per l’ingresso nella qualifica iniziale della carriera prefettizia”, 2018.
- Natascia Marchei, *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, articolo della rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, fascicolo n. 5/2020.

- Germana Carobene, *La cosiddetta normativa “anti moschee” tra politiche di governance e tutela della libertà di culto*, articolo della rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, fascicolo n. 4/2020.
- Francesca Oliosi, *Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali nuovamente al cospetto della Corte costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017*, articolo della rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, fascicolo n. 29/2017.
- Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005, modificata con la legge n. 2 del 2015.
- Legge Regione Veneto n. 11 del 2004, modificata con la legge n. 12 del 2016.
- Sentenza Corte costituzionale n. 63/2016.
- Sentenza Corte costituzionale n. 67/2017.
- Sentenza Corte costituzionale n. 254/2019.

RUBEN ZERIOLI

ruben.zerioli@studenti.unimi.it